

Publicato il 16/07/2022

N. 00087/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00264/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Tripoli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

contro

- l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

nei confronti

- il Ministero della salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Trieste, piazza Dalmazia, n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di sospensione dall'attività sanitaria dd. 13.04.2022, prot. n. 2811_13/2022, emesso dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Gorizia Pordenone Trieste Udine in forza della delibera n. 4713/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Gorizia,

Pordenone, Trieste e Udine;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Viste le memorie delle parti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 14 luglio 2022 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Considerato che:

- è incontroverso che la ricorrente è guarita dalla infezione da SARS-CoV-2 in data 17 gennaio 2022;
- che l'impugnato provvedimento di sospensione dall'attività medica, conseguente alla deliberazione n. 47_13/2022, dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone,

Trieste, Udine, è stato emesso in data 13 aprile 2022, ossia a meno di 90 giorni dalla dichiarata guarigione;

- che l'art. 4, comma 5, d.l. n. 44 del 2021, nel testo risultante dall' art. 8, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 maggio 2022, n. 52, stabilisce – per quanto qui di interesse – che “[...] In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;

- che la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 32884/2021, datata 21 luglio 2021, stabilisce che “possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”;

Ritenuto:

- che sulla base della lettura della disciplina contenuta nella circolare (*id est*: vaccinazione da eseguirsi, per i guariti, “preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”), alla quale il dato normativo primario rinvia, l'obbligo di vaccinazione della ricorrente allo scadere dei sei mesi, ribadito dalla difesa di parte pubblica, non mostra una sua immediata evidenza;

- che, anzi, il pur non perspicuo tenore dell'interpretazione ministeriale

(oltre che della disciplina legislativa) sembra deporre verso tutt'altra direzione;

- che a diversa conclusione non è dato giungersi sulla della nota del Capo di gabinetto del 29 marzo 2022 in considerazione che: a) essa non inquadrabile nel novero delle circolari ex art. 4, comma 5 d.l. n. 44 del 2021 poiché non espressamente qualificata come tale; b) si tratta di atto di un ufficio di diretta collaborazione che esercita unicamente competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione; c) si tratta di nota di chiarimenti in risposta a quesiti posti da vari ordini;

- che, parimenti, a ulteriori diverse conclusioni non è dato giungersi sulla base della circolare del Ministero della salute n. 59207 del 24 dicembre 2021, la quale – ove pur ritenuta applicabile – stabilisce il termine di 120 giorni, riferiti alla somministrazione della dose *booster* a soggetti già vaccinati e che abbiano anche contratto l'infezione;

- che, in tal senso, dunque, le doglianze di parte ricorrente superano il vaglio della non implausibilità ed anzi mostrano una prospettiva di apparente fondatezza;

- che sussiste l'allegato pregiudizio grave e irreparabile;

- che, pertanto, l'istanza cautelare di parte ricorrente deve essere accolta, fermo restando che “La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del [...] termine di differimento di cui all'art. 44, comma 5, d.l. n. 44 del 2021”, come declinato dalla soprarichiamata circolare;

- che rimane, ovviamente, impregiudicato l'obbligo dell'Ordine resistente di attivarsi non appena sopraggiunga l'eventuale – e già sollecitata da vari Ordini – circolare ministeriale che provveda a dirimere le perplessità e le

sopra accennate antinomie;

- che può essere disposta la compensazione delle spese del giudizio cautelare tra tutte le parti in ragione degli specifici profili interpretativi che connotano la vicenda (art. 57 c.p.a.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 23 novembre 2022, ore di rito.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoj, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.